



COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

Via Cavallotti n. 12 – (08036) Ortueri (NU)

Codice Fiscale 0077790912 - Centralino 078466223

PEC: protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it – Email: protocollo@comune.ortueri.nu.it -

Sito Web: www.comune.ortueri.nu.it

AVVISO PUBBLICO

INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA ANNO 2026

La Regione Sardegna, con la L.R. n. 5/2019 ha previsto l'istituzione di un sostegno economico denominato "indennità regionale fibromialgia" (IRF), finalizzato a facilitare sotto l'aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia. Dopo una prima fase di applicazione sperimentale, nella quale l'IRF è stata erogata nella forma di contributo a fondo perduto a tantum e senza rendicontazione, pari ad €. 800,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la Legge Regionale n. 18 del 2024, art. 1, comma 9, ha modificato la natura del beneficio trasformandolo in un contributo di rimborso delle spese sostenute.

Con la D.G.R. n. 9/22 del 12.02.2025 la RAS ha approvato le Linee di Indirizzo recanti le modalità e criteri per la concessione di un sostegno economico denominato "Indennità regionale fibromialgia".

Con l'art. 1 della L.R. n. 11/2025 è stato modificato l'art. 7bis della L.R. n. 5/2019, posticipando all'anno 2026 l'applicazione del riconoscimento dell'indennità in ragione della rendicontazione della spesa sostenuta dai beneficiari e da erogarsi in forma di un contributo pari a un massimo di € 800,00 per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, secondo i criteri adottati con D.G.R. n. 9/22 del 12.02.2025 e in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Possono presentare la domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Ortueri;
- essere in possesso della certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia. La stessa deve riportare una data non successiva al 30 aprile dell'anno in cui si presenta la domanda e deve essere rilasciata da medico specialista abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista;
- non beneficiare di altra sovvenzione pubblica per la stessa finalità.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per la concessione del sostegno economico denominato "indennità regionale fibromialgia (IRF)" deve essere sottoscritta dal beneficiario, o dal suo rappresentante legale, e

presentata al Comune di residenza mediante le modalità dallo stesso definite **entro il 30 aprile** di ciascuno anno.

MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

L'indennità regionale fibromialgia (IRF) è erogata nella forma di un **contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione**, fino a un massimo di € 800,00 nei limiti della disponibilità del bilancio regionale. L'importo del sostegno economico è rapportato alla situazione economica del beneficiario misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario.

ISEE fino a euro 15.000,00 finanziamento progetto senza decurtazione

ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000 finanziamento del progetto decurtato del 5%

ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000 finanziamento del progetto decurtato del 10%

ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000 finanziamento del progetto decurtato del 25%

ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000 finanziamento del progetto decurtato del 35%

ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000 finanziamento del progetto decurtato del 50%

ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000 finanziamento del progetto decurtato del 65%

ISEE oltre 80.000 finanziamento del progetto decurtato dell'80%.

L'importo dell'indennità riconoscibile, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale per il rispetto del limite fissato dallo stanziamento annuale del bilancio regionale.

GESTIONE DELLA MISURA

L'attuazione dell'intervento è affidata ai comuni, che predispongono e pubblicano l'avviso annualmente, curando di dare la più ampia pubblicità e diffusione all'iniziativa, allegando un modello di richiesta del contributo al fine di agevolare la richiesta dell'indennità. I comuni acquisiscono entro il 30 aprile di ciascun anno, insieme alle domande di concessione dell'indennità, l'attestazione ISEE e la certificazione medica attestante la sindrome fibromialgica.

Per coloro che hanno beneficiato del contributo nell'anno precedente, sarà considerata valida la domanda già presentata e la certificazione medica già in possesso dell'ente, fermo restando l'obbligo di comunicare al comune l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso alla misura. Resta necessaria la presentazione dell'ISEE annuale.

Le persone che per la prima volta presentano istanza di accesso al beneficio dovranno allegare la certificazione medica, attestante la diagnosi di fibromialgia e l'attestazione ISEE dell'anno in corso.

I dati anonimizzati relativi alle domande presentate sono inviati alla Direzione generale delle Politiche Sociali entro il 30 giugno di ciascun anno, tramite il sistema informativo SIPSO.

TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE

Il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali trasferisce, nell'esercizio finanziario, le risorse annuali destinate all'intervento a favore dei comuni beneficiari, sulla base dei dati rilevati tramite il sistema informativo SIPSO, secondo le modalità che verranno comunicate dalla Direzione generale delle Politiche Sociali. Sono verificate, annualmente, la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo e, qualora in sede di

monitoraggio siano accertate economie di spesa rispetto alle assegnazioni della terza annualità precedente, queste sono riversate alle entrate del bilancio regionale.

RENDICONTAZIONE

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno di riferimento del sostegno economico richiesto per:

- a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
- b) acquisizione di servizi professionali educativi;
- c) spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
- d) accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale;
- e) spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell'arco di un anno, presso strutture sociali autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- f) spese per l'acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario regionale;
- g) acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.

La documentazione di spesa dell'anno deve essere presentata, entro il 18 novembre 2026, al comune di residenza, che provvederà ad erogare il beneficio economico a seguito della verifica della stessa e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.

Il modulo di domanda è disponibile presso il sito del Comune www.comune.ortueri.nu.it o presso l'Ufficio dei Servizi Sociali.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l'Ufficio Servizi Sociali o l'Ufficio Amministrativo:

Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Loi

tel. 0784/66223

e-mail: protocollo@comune.ortueri.nu.it

La Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Federica Loi